



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 421 del 2024, proposto da Siti s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni La Banca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Roccaraso, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roccaraso sull'istanza di approvazione del progetto di piano attuativo per la realizzazione di un campo da mini golf con servizi *bubble room* e *club house*, presentata dalla società ricorrente in data 16 ottobre 2023;

nonché dell'obbligo del Comune di Roccaraso di provvedere sulla predetta istanza e comunque di concludere il procedimento di autorizzazione del piano attuativo;

e per la condanna del Comune di Roccaraso a concludere il procedimento entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario *ad*

acta, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del codice del processo amministrativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;

Udito per la parte ricorrente l'avvocato Giovanni La Banca;

1. Con note prot. n. 9971, n. 9972 e n. 9975 del 10 ottobre 2023, inoltrate in data 16 ottobre 2023, la società ricorrente ha presentato al Comune di Roccaraso una proposta di piano attuativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 8-*bis*, della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, per la realizzazione di un campo da mini golf, con annessi servizi *bubble room* e *club house*, sui terreni di sua proprietà, contraddistinti al foglio 9, particelle 502, 598 e 575 del catasto terreni comunale e ricompresi nella zona "F1a-Campo da Golf" del vigente strumento urbanistico.

Con nota prot. n. 12150 dell'11 dicembre 2023 il Comune di Roccaraso ha comunicato alla società ricorrente i motivi ostativi all'approvazione del piano attuativo, in quanto non conforme alla disciplina urbanistica di cui all'articolo 6.8.3 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG).

In data 19 dicembre 2023 la società ricorrente ha presentato osservazioni procedurali, ulteriormente integrate in data 4 febbraio 2024, con le quali ha sollecitato il Comune di Roccaraso a concludere il procedimento con un provvedimento favorevole.

In data 20 marzo 2024 la società ricorrente ha provveduto spontaneamente alla sostituzione di una tavola progettuale (la tavola n. 22 denominata "Verifiche urbanistiche").

Con determinazione n. 28 del 6 maggio 2024 il Settore V Tecnico del Comune di Roccaraso ha approvato il rapporto preliminare ambientale di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed ha avviato la

procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del progetto originariamente presentato dalla società ricorrente.

Con determinazione n. 48 del 10 luglio 2024 il Settore V Tecnico del Comune di Roccaraso ha concluso la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, escludendo il progetto da detta verifica.

Dapprima con note del 27 settembre 2024, del 10 ottobre 2024 e del 14 ottobre 2024 e, da ultimo, con PEC del 19 novembre 2024, la società ricorrente ha sollecitato il Comune di Roccaraso a concludere il procedimento di approvazione del piano attuativo, avviato con l'istanza del 16 ottobre 2023.

Il Comune di Roccaraso non ha riscontrato tali richieste.

1.1. Con ricorso notificato il 30 novembre 2024 e depositato il 5 dicembre 2024, la società ricorrente ha domandato l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Roccaraso sull'istanza presentata in data 16 ottobre 2023, nonché dell'obbligo del Comune di Roccaraso di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, in relazione alla predetta istanza.

La società ricorrente ha altresì chiesto la nomina di un commissario *ad acta*, affinché, in caso di perdurante inerzia del Comune di Roccaraso, provveda in luogo di questi.

1.2. Il Comune di Roccaraso, al quale il ricorso è stato notificato all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri (protocollo.roccaraso@pec.it), non si è costituito in giudizio.

1.3. Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso."

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1-bis, e 2, comma 1,

secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione destinataria di un'istanza del privato, in applicazione del generale obbligo di buona fede procedimentale, ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, persino nelle fattispecie in cui ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della richiesta del privato.

2.2. Nel caso di specie, il termine di conclusione del procedimento di approvazione dei piani attuativi degli strumenti urbanistici, proposti ad iniziativa privata, è stabilito dall'articolo 22, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136, in novanta giorni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza, corredata degli elaborati previsti, ovvero dalla data di acquisizione dei pareri preventivi o dei nulla osta, ove richiesti.

2.3. Anche l'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 - applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie - rinvia espressamente ai termini procedurali previsti dall'articolo 20, comma 5, per la formazione dei piani particolareggiati ad iniziativa pubblica; esso impone all'amministrazione comunale di convocare una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di acquisire i pareri, i nullaosta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, entro il termine di sessanta giorni.

Il Comune di Roccaraso non ha tuttavia convocato la conferenza di servizi per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte nell'approvazione del piano particolareggiato.

Il termine di conclusione del procedimento risulta pertanto abbondantemente superato, anche prendendo in considerazione il *dies a quo* del 20 marzo 2024, in cui la società ricorrente ha provveduto a sostituire parzialmente (limitatamente alla tavola n. 22) la documentazione allegata al progetto originario, il quale, a quella data, doveva considerarsi completo.

In ogni caso, ove l'Amministrazione comunale avesse ravvisato delle incompletezze progettuali, avrebbe dovuto richiedere alla società ricorrente le

necessarie integrazioni e spiegazioni.

2.4. L'istanza della società ricorrente avrebbe dunque dovuto essere riscontrata entro il termine di novanta giorni dalla produzione di tutta la documentazione necessaria, da acquisire mediante l'indizione di una conferenza di servizi, e comunque, in caso di mancata indizione della conferenza di servizi, entro il termine generale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.5. L'inerzia ingiustificata serbata dal Comune di Roccaraso a fronte dell'istanza presentata dalla società ricorrente deve pertanto ritenersi illegittima, con conseguente accoglimento del ricorso.

3. Per effetto dell'accoglimento del ricorso, il Collegio deve dichiarare l'obbligo del Comune di Roccaraso di concludere il procedimento avviato in relazione all'istanza presentata dalla società ricorrente in data 16 ottobre 2023.

Il Comune di Roccaraso è dunque tenuto a concludere il procedimento per l'approvazione del piano attuativo proposto dalla società ricorrente per la realizzazione di un campo da mini golf, con annessi servizi *bubble room* e *club house*, mediante l'adozione di un'espressa e motivata determinazione, entro il termine di sessanta (90) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.

3.1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del codice del processo amministrativo, il Collegio può nominare, con la sentenza con cui definisce il giudizio o in un momento successivo, un commissario *ad acta*, il quale, in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, provvederà, in luogo ed a spese della stessa, a concludere il procedimento per l'approvazione del piano attuativo proposto dalla parte ricorrente.

Il Collegio non ritiene di dover accogliere, allo stato, la richiesta di nomina di un commissario *ad acta*, avanzata ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del codice del processo amministrativo, sulla quale si riserva di provvedere, dietro semplice richiesta della società ricorrente, in caso di inutile decorso del termine fissato all'Amministrazione comunale per la conclusione del procedimento.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Roccaraso e sono liquidate, in favore del procuratore antistatario della società ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roccaraso sull'istanza presentata dalla società ricorrente in data 16 ottobre 2023;
- ordina al Comune di Roccaraso di concludere il procedimento richiamato nella predetta istanza entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato;
- rigetta, allo stato, l'istanza di nomina del commissario *ad acta*;
- condanna il Comune di Roccaraso al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, avvocato Giovanni La Banca, dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza anche al Comune di Roccaraso, non costituito in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere

Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO